

D.D.S. n. 1692 - S. 9/TUR



Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
Servizio "Professioni Turistiche e Agenzie di Viaggio"
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTI il R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2650, e la circolare del Commissario per il Turismo n. 8680 del 25 novembre 1955;

VISTO l'art. 9 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;

VISTO l'art. 46 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha abrogato il comma 5 dell'art. 9 della legge 217/83 (legge quadro);

VISTA l'autorizzazione regionale n. 1087/VII TUR del 9 maggio 2001, rilasciata al sig. Gueli Antonio, nato a Mazzafranca (CL) il 18 gennaio 1964, n.q. di legale rappresentante della "Guelitour di Gueli Antonio e M.R. s.n.c." di Barrafranca (EN), per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo, cat. A/Lim., denominata "**GUELITOUR**" con sede a **Barrafranca (EN) in via Guglielmo Marconi n. 80** con la direzione tecnica affidata allo stesso sig. Gueli Antonio, prima generalizzato;

CONSIDERATO che con atto rep. n. 31804 racc. n. 15576 del 13 giugno 2012 in notaio Aldo Barresi di Enna la predetta "Guelitour di Gueli Antonio e M.R. s.n.c." a mezzo del suo legale rappresentante sig. Gueli Antonio ha ceduto alla "A.S.A. Bus s.a.s." l'azienda corrente in Barrafranca (EN) in via G. Marconi n. 80 avente ad oggetto l'attività di agenzia di viaggi denominata "GUELITOUR";

VISTA l'istanza del 27 giugno 2012 con la quale la sig.ra **FARACI ELENA**, cittadina italiana, nata a Barrafranca (EN) il 30 luglio 1964 ed ivi residente in via Toscana n. 49, C.F. FRC LNE 64L70 A6761, n.q. di legale rappresentante della "**A.S.A. Bus s.a.s.**" (P.I. e C.F. 01128140868) iscritta dal 13 agosto 2007 al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Enna al numero 61697 e con sede legale a Barrafranca (EN) in via Toscana n. 49, ha chiesto l'autorizzazione assessoriale per la **voltura** in suo favore, n.q. prima specificata, della titolarità della predetta autorizzazione regionale n. 1087/VII TUR del 9 maggio 2001 per l'esercizio dell'attività della citata agenzia di viaggi e turismo e per il **trasferimento** della sede della predetta agenzia di viaggi e turismo da via G. Marconi n. 80 a **corso Garibaldi n. 372/bis** sempre in **Barrafranca (EN)**;

VISTI gli atti d'ufficio;

PRESO ATTO che tutta la documentazione allegata all'istanza per la voltura della titolarità della sopra citata autorizzazione regionale e per il trasferimento della sede della citata agenzia di viaggi e turismo si appalesa conforme a quanto previsto dal R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2650, e dalla circolare del Commissario per il Turismo n. 8680 del 25 novembre 1955;

VISTA la visura di non esistenza protesti prot. EN/2012/VIS/269/CEN0038 rilasciata il 6 luglio 2012 dalla C.C.I.A.A. di Enna in capo alla "A.S.A. Bus s.a.s.";

VISTA la visura di non esistenza protesti prot. EN/2012/VIS/266/CEN0038 rilasciata il 6 luglio 2012 dalla C.C.I.A.A. di Enna in capo alla sig.ra Faraci Elena;

VISTE le referenze bancarie rilasciate dal Banco Popolare Siciliano di Barrafranca (EN) con nota del 24 luglio 2012;

CONSIDERATO congruo in € **25,82** il deposito cauzionale di cui all'art. 14 del R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, che l'istante deve versare presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Enna entro dieci giorni dalla data di

comunicazione del rilascio della presente autorizzazione, la cui efficacia resta subordinata alla prova dell'avvenuto versamento;

RITENUTO di dovere fissare, per la voltura della titolarità, in € 100,19 la tassa di concessione governativa regionale, di cui alla tariffa allegata al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, il cui versamento deve essere effettuato sul c/c postale n. 17770900 intestato alla "Cassa Provinciale della Regione Siciliana - Banco di Sicilia, Palermo - Tassa sulle Concessioni Governative Regionali" prima del ritiro della presente autorizzazione, la cui efficacia resta subordinata alla prova dell'avvenuto pagamento;

VISTA l'attestazione comprovante il contratto della polizza assicurativa per la responsabilità civile per l'attività di Organizzatori e Intermediari di viaggio di cui al D. Lgs. n. 111/95 e al D. Lgs. n. 206/2005;

ACCERTATA la regolarità del pagamento delle tasse di concessione governativa regionale, di cui alla tariffa allegata al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230;

ACCERTATA, a seguito di sopralluogo effettuato il 24 luglio 2012, l'esistenza secondo la normativa vigente sia dei requisiti sostanziali nonché del decoro dei locali dell'agenzia di viaggi;

ACCERTATA l'esistenza dei requisiti per adottare il provvedimento di competenza:

DECRETA

Si autorizza la sig.ra **FARACI ELENA**, cittadina italiana, nata a Barrafranca (EN) il 30 luglio 1964 ed ivi residente in via Toscana n. 49, C.F. FRC LNE 64L70 A676I, n.q. di legale rappresentante della "**A.S.A. Bus s.a.s.**" (P.I. e C.F. 01128140868) con sede legale a Barrafranca (EN) in via Toscana n. 49, alla **voltura** in suo favore, n.q. prima specificata, della titolarità dell'autorizzazione regionale n. 1087/VII TUR del 9 maggio 2001, citata in premessa, per l'esercizio dell'attività dell'agenzia di viaggi e turismo, cat. A/Lim., denominata "**GUELITOUR**" ed al **trasferimento** della sede della predetta agenzia di viaggi e turismo da via G. Marconi n. 80 a **corso Garibaldi n. 372/bis** sempre in **Barrafranca (EN)**.

La direzione tecnica resta affidata al sig. **GUELI ANTONIO**, nato a Mazzarino (CL) il 18 gennaio 1964 e residente a Barrafranca (EN) in via Toscana n. 49, C.F. GLU NTN 64A18 F065R, che non potrà essere sostituito senza la preventiva autorizzazione di questo Assessorato.

La presente autorizzazione sostituisce la precedente autorizzazione regionale n. 1087/VII TUR del 9 maggio 2001, che viene ritirata contestualmente al rilascio della presente.

La presente autorizzazione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente per l'attività per cui la stessa è stata concessa e per i locali in essa indicati. E' revocabile oppure può essere sospesa in qualsiasi momento per motivi di ordine e di sicurezza pubblica o per abuso da parte del titolare e per tutto quanto altro previsto dal R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2650, e dalla circolare del Commissario per il Turismo n. 8680 del 25 novembre 1955.

E' rinnovabile annualmente previo il solo pagamento della tassa di CC.GG. Regionale, pari a € 51,13 dovuta entro il 31 gennaio di ogni anno, la cui attestazione dovrà, altresì, essere trasmessa a questo Assessorato unitamente alla dichiarazione di prosecuzione dell'attività e alla quietanza di pagamento per l'anno in corso della polizza assicurativa per la responsabilità civile per l'attività di Organizzatori e Intermediari di viaggio citata in premessa.

Al titolare è fatto obbligo di osservare tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di agenzie di viaggi e turismo e, altresì, di adeguarsi a quanto formerà oggetto di nuova regolamentazione regionale.

Palermo, 27 LUG. 2012



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Anna Maria La Vecchia)